

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV
N. 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SACCUCCI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 56 E 575 DEL CODICE PENALE (TENTATO OMICIDIO); PER CONORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 575, 56 E 575, 81, CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE (OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO CONTINUATO); PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 12 E 14 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497 (PORTO ILLEGALE DI ARMA COMUNE DA SPARO), ALL'ARTICOLO 4, COMMA QUARTO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 (DETTENZIONE E PORTO DI ARMA IN LUOGO DI RIUNIONE PUBBLICA) ED ALL'ARTICOLO 703 DEL CODICE PENALE (SPARO DI ARMA DA FUOCO IN LUOGO PUBBLICO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

il 6 luglio 1976

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 6 luglio 1976.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina mi ha inviato l'alleghata richiesta di autorizzazione a procedere e ad emettere mandato di cattura nei confronti dell'onorevole Saccucci Sandro per l'inoltro.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta facendo riserva di inoltrare gli atti processuali, richiesti d'urgenza in data odierna all'Autorità giudiziaria.

Il Ministro
BONIFACIO

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Latina, 5 luglio 1976.

A seguito della rielezione dell'imputato Saccucci Sandro alla Camera dei deputati nelle elezioni del 20 giugno 1976 e facendo riferimento alle precedenti note in data 29 maggio 1976 aventi il medesimo oggetto, chiedo l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Saccucci Sandro per i seguenti reati:

1) delitto di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di persone presenti nella Piazza IV Novembre di Sezze, sparando

contro di loro alcuni colpi di pistola, senza ferire nessuno;

2) del delitto di cui agli articoli 110, 575, 110, 56 e 575, 81 capoverso del codice penale per avere concorso moralmente, mediante istigazione ed accordo con Allatta Pietro (autore materiale del reato), a cagionare la morte di Di Rosa Luigi e a compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Spirito Antonio;

3) del delitto di cui agli articoli 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per avere portato fuori della propria abitazione un'arma comune da sparo senza essere in possesso della prescritta licenza di pubblica sicurezza;

4) della contravvenzione di cui all'articolo 4, comma quarto della legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato un'arma comune da sparo in una riunione pubblica;

5) della contravvenzione di cui all'articolo 703 del codice penale per avere sparato colpi di pistola in luogo pubblico con l'aggravante del raduno di molte persone.

In Sezze il 28 maggio 1976.

Per il delitto di tentato omicidio di cui al capo uno della rubrica e di porto abusivo di arma comune da sparo di cui al capo tre della rubrica si chiede altresì l'autorizzazione ad emettere mandato di cattura: per tali reati sussistono sufficienti indizi di reità rilevabili per il tentato omicidio dal numeroso testimoniale assunto da cui si evince che il Saccucci Sandro, immediatamente dopo il termine del comizio da lui tenuto in Sezze nella Piazza IV Novembre in data 28 maggio 1976, esplose numerosi colpi di arma da fuoco in direzione delle persone che lo fronteggiavano ad una distanza di circa 20-30 metri.

Da tale testimoniale, peraltro non contraddetto da quelli appartenenti al seguito del Saccucci i quali — quasi concordemente — hanno dichiarato di non aver visto il Saccucci mentre sparava ma di avere solamente udito i colpi, risulta che il prevenuto ha sparato i colpi di pistola, mirando e tenendo il braccio teso in avanti ad altezza di uomo.

Da tale elemento probatorio si ricava, ad avviso di questo pubblico ministero, la prova della idoneità e della univocità degli atti diretti a provocare la morte delle persone contro cui i colpi di pistola erano diretti.

Vi sono altresì sufficienti indizi a carico del prevenuto per il delitto di porto abusivo di arma comune da sparo, per il quale è consentito emettere ordine di cattura, che si evincono dalle dichiarazioni del testimoniale e dalla stessa ammissione del prevenuto.

Questo Ufficio ha espresso il parere, richiesto dal giudice istruttore sulla istanza del difensore dell'imputato, che il mandato di cattura già emesso nei confronti dell'imputato rieleto deputato venga mantenuto fermo in attesa della decisione della Camera sulla nuova richiesta di autorizzazione a procedere e di autorizzazione all'arresto conformemente alla norma dell'articolo 15, comma secondo e terzo del codice di procedura penale non contrastante con la norma dell'articolo 68 della Costituzione che non detta alcuna disciplina sulla custodia preventiva dell'imputato eletto o rieleto al Parlamento in attesa della decisione della rispettiva Camera di appartenenza.

Il Procuratore della Repubblica

MARIO BOCHICCHIO